

vai sul vecchio sito di [www.bollettinoadapt.it](http://www.bollettinoadapt.it)


[HOME](#)
[BOLLETTINI](#)
[OSSERVATORI](#)
[PUBBLICAZIONI](#)
[RASSEGNA STAMPA](#)
[VIDEO](#)
[NEWSLETTER](#)
[EVENTI e CORSI](#)
[Mercato del lavoro](#)
[Welfare aziendale](#)
[Relazioni industriali](#)
[Riforme del lavoro](#)
[Scuola & lavoro](#)
[Welfare](#)
[Indice A-Z](#)

[Home](#) / [mercato del lavoro](#) / La disciplina legislativa del lavoro tramite piattaforma

9 settembre 2019

## La disciplina legislativa del lavoro tramite piattaforma

Mariella Magnani

*ADAPT - Scuola di alta formazione sulle relazioni industriali e di lavoro*

Per iscriverti al **Bollettino ADAPT** [clicca qui](#)

Per entrare nella **Scuola di ADAPT** e nel progetto **Fabbrica dei talenti** scrivi a: [selezione@adapt.it](mailto:selezione@adapt.it)

*Bollettino ADAPT 9 settembre 2019, n. 31*

È, infine, stata emanata una normativa legislativa relativa al lavoro tramite piattaforma digitale e ai riders, stralciata dal d.d.l. A.S. 658 sul salario minimo ed inserita nel pesante d.l. n. 101 del 2019 che reca “[Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione delle crisi aziendali](#)”.

**La tecnica seguita è la modifica della tormentata norma di cui all’art. 2 del d.lgvo n. 81 del 2015, con l’aggiunta, al 1° co., della proposizione per la quale “Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme digitali”. Un’aggiunta che, di per sé, nulla sposta circa il contenuto**

www.bollettinoadapt.it utilizza i cookies per offrirti un'esperienza di navigazione migliore. Usando il nostro servizio accetti l'impiego di cookie in accordo con la nostra cookie policy. Scoprine di più. Ho capito.

### Video

ADAPT Frames - Serena Santagata



### Cerca



### Pubblicazioni

UN MODO PER  
SOSTENERCI



**Iscriviti alla newsletter**

lavoro cd. eterorganizzato, con tutti i problemi che la figura comporta e divenuti evidenti con la sentenza della Corte d'appello di Torino del 4 febbraio 2019.

Tuttavia, con la tecnica dell'aggiunta, al Capo V del d.lgvo n. 81 del 2015, di un Capo V *bis*, si introduce anche una specifica disciplina per i “prestatori occupati con rapporti di lavoro non subordinato” nell'attività di consegna dei beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'art. 47, co. 2, lett. a), del d.lgvo n. 285 del 1992 attraverso piattaforme digitali. Una disciplina che, però, entrerà in vigore solo decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

**La definizione di “piattaforma digitale” rilevante ai fini dell'applicazione di questa specifica normativa ricorda, pur non essendo identica, quella contenuta nel diritto francese a seguito della cd. *Loi travail* del 2016.** Dispone la norma che “si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche delle imprese che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, organizzano le attività di consegna di beni, fissandone il prezzo e determinando le modalità di esecuzione della prestazione”. Il nucleo di disciplina è minimale: in primo luogo, è obbligatoria la copertura assicurativa contro infortuni e malattie professionali; inoltre, l'impresa è tenuta al rispetto del d.lgvo n. 81 del 2008 (obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Infine, quanto al corrispettivo, esso può essere commisurato alle consegne effettuate, seppur in misura non prevalente.

**La disposizione riecheggia la figura del cottimo misto, anche se grande spazio è demandato ai “contratti collettivi”, i quali “possono definire schemi retributivi modulari e incentivanti che tengano conto delle modalità di esecuzione della prestazione e dei diversi modelli organizzativi”.**

Come si vede, lo statuto protettivo è limitato, concernendo essenzialmente (non l'entità ma) le modalità di calcolo del corrispettivo e la tutela della salute e sicurezza, nonché la copertura assicurativa contro infortuni sul lavoro e malattie professionali. Per contro, là dove le modalità di esecuzione della prestazione sono



Qualche domanda sul  
“Personale”

Lezioni di Employability



MEDIA PARTNER OF



SEGUICI

proprio dalla citata Corte d'appello di Torino del 2019, almeno parte significativa di esso).

**La regolamentazione legislativa pare così lasciare ancora al giudice il compito di selezionare la disciplina applicabile a seconda che qualifichi la prestazione come organizzata dal committente “anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro” oppure no: proprio il punto più controverso del contenzioso giudiziario sui riders.** Infatti, secondo la decisione del Tribunale di Torino del 7 maggio 2018, non basta la eterodeterminazione dei tempi e del luogo di lavoro, ma occorre anche eterodirezione (nel caso giudicata inesistente), mentre, secondo la Corte d'appello di Torino, l'eterodeterminazione di tempo e luogo è sufficiente ad integrare l'ambigua figura del lavoro eterorganizzato, con tutte le conseguenze del caso; diversamente, secondo la decisione del Tribunale di Milano del 10 settembre 2018, difetta, in fattispecie in concreto sostanzialmente simile, l'“organizzazione dei tempi di lavoro”. Questo contrastante argomentare dipende dall'enigma che si annida nell'art. 2, 1° co., del d.lgvo n. 81 del 2015, non essendo stato sciolto il quale non si può dire che sia stata data una soluzione legislativa efficace, quanto meno al lavoro dei “riders”. Si aggiunga che, a differenza di testi prima circolanti, nella nozione di piattaforma digitale, che dà ingresso alla tutela dei riders operanti in regime di autonomia, si prevede che essa si ha quando le imprese, avvalendosi di procedure informatiche, organizzano la consegna dei beni “fissandone il prezzo e determinando le modalità di esecuzione della prestazione”. Un criterio che evoca, molto da vicino, la eterodirezione, in cui classicamente si ritiene risolversi la subordinazione.

Avevo già avuto occasione di osservare (v. il mio “I nuovi lavori della gig economy: riders & co., In Sintesi, 2019, n. 7, p. 27 ss.) che là dove non fosse intervenuta l'autonomia collettiva tutto sarebbe rimasto nelle mani dei giudici, col rischio di condurre a soluzioni creative o comunque fortemente controvertibili. Di qui l'opportunità di un intervento legislativo “leggero”, non a favore di tutto il lavoro tramite piattaforma, ma solo a favore dei riders non subordinati che prevedesse tutele minimali quali obblighi di sicurezza, assicurazione

Tweet di  
@bollettinoADAPT



Le nuove tutele del lavoro tramite piattaforma “anche” digitale.

Tutti i pregi e i difetti del #decretoriders nell'analisi di @FedericaCapponi e @lorempele.

[bollettinoadapt.it/le-nuove-tutel...](http://bollettinoadapt.it/le-nuove-tutel...)



2h



La disciplina legislativa del lavoro tramite piattaforma digitale...

[Incorpora](#)

Qui, invece, il legislatore facendo ancora appello al controverso art. 2, 1°co., d.lgvo n. 81 del 2015 e, d'altra parte, richiamando quale condizione per la tutela dei riders non subordinati anche la eterodeterminazione delle modalità di esecuzione della prestazione, ha finito, non solo col perpetuare le incertezze, ma addirittura col complicare il quadro.

### ***Mariella Magnani***

Professore ordinario di Diritto del lavoro

Università di Pavia

Leggi anche

- **Gig economy: riders etero-organizzati, ma senza tutele per licenziamento illegittimo** Corte d'Appello di Torino, sentenza 4 febbraio 2019...
- **Esclusa la natura subordinata del rapporto di lavoro del rider "libero di decidere se e quando lavorare"** Tribunale di Milano, sentenza n. 1853/2018...
- **Lavoro autonomo: quali novità per i professionisti?** Confcommercio Professioni, 13 ottobre 2017...
- **Dai pony express ai riders di Foodora** Marco Biasi, Working Paper ADAPT, n. 11/2017...
- **Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato** Disegno di Legge, Camera dei deputati 9 marzo 2017...
- **Lavoro autonomo e subordinato – Audizione esperti** Commissione Lavoro, Roma, 17 gennaio 2017...

Tweet

Like 0

Share

Pin it

Tagged [piattaforma digitale](#) [riders](#) [tutela del lavoro](#)

### I NOSTRI OSSERVATORI



### CONTATTI

redazione@adapt.it

NEWSLETTER

iscriviti alla newsletter

(ISSN 2240-2721)

Gli scritti disponibili su questo sito sono copy-free e possono essere singolarmente riprodotti on line o su carta, anche senza specifica autorizzazione, laddove vengano

Privacy policy GDPR



Pubblicazione on line della Collana ADAPT

ISSN 2240-2721

Registrazione n.1609,  
11 novembre 2001,

Tribunale di Modena, Italia

Direttore responsabile: Michele  
Tiraboschi

Direttore ADAPT University Press:

Roberto G. ...

www.bollettinoadapt.it utilizza i cookies per offrirti un'esperienza di navigazione migliore. Usando il nostro servizio accetti l'impiego di cookie in accordo con la nostra cookie policy. Scoprine di più. Ho capito.